



REGIONE CALABRIA



SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

PER IL CONTRASTO ALLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'UTILIZZO DEI FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN AMBITO SANITARIO

TRA

Il Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del sistema sanitario regionale, dott. Roberto Occhiuto;

E

La Direzione Investigativa Antimafia (di seguito DIA), con sede in Roma, Via Torre di Mezzavia n. 9/121, cap. 00173, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Direttore, Dir. Gen. di P.S. dott. _____;

di seguito denominati "le Parti" e, singolarmente, anche "Parte"

PREMESSO CHE

- l'emergenza economica post pandemia ha inciso in maniera rilevante sulle tendenze e sugli scenari criminali caratterizzati dalla capacità delle mafie di essere fluide, con una grande abilità a confondersi nei diversi settori economici attraverso i quali si annidano i tentativi di accaparramento delle provvidenze e commesse pubbliche;
- sul territorio della Calabria, anche per l'arrivo di una rilevante quota di risorse del PNRR, verranno realizzate opere di particolare significativo impatto in diversi settori, tra i quali, in particolare la sanità, che attiveranno contratti pubblici di lavori, servizi e forniture meritevoli di particolare attenzione anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
- risponde all'interesse generale individuare strumenti idonei a prevenire le infiltrazioni mafiose

nel sistema delle forniture di beni e servizi;

- in linea con gli accordi di collaborazione per prevenire e/o contrastare i tentativi di infiltrazione criminale nella gestione degli investimenti pubblici, già in essere tra la Direzione Investigativa Antimafia e altre Istituzioni, il Commissario ad acta ha manifestato l'interesse a stipulare un protocollo d'intesa, volto a definire in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive funzioni e competenze, modalità di collaborazione mirate al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto e riconoscimento di benefici economici, che prevedono l'utilizzo di risorse pubbliche derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in breve PNRR), dai programmi comunitari (PR 21/27), dai programmi nazionali (Programma di Sviluppo e Coesione, Fondo di Sviluppo e Coesione) e dal Fondo sanitario regionale, nonché da quelli relativi all'articolo 20 della legge n. 67/1988;
- ai fini dell'espletamento delle attività proprie della Direzione Investigativa Antimafia in ambito sanitario occorre avviare e attraverso sistemi informatici, un flusso di informazioni tra le Parti, inerenti ad attività di nuova costituzione o all'affidamento di lavori, servizi e forniture di interesse pubblico nell'ambito predetto;

VISTI

- il D.lgs. n. 159/2011 recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, e, in particolare, l'articolo 108 che prevede:
 - al comma 1 *“É istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima”*;
 - al comma 2 *“Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni”*;
- la legge regionale 26 aprile 2018, n. 9, recante *“Interventi regionali per la prevenzione e il*

contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza";

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD);
- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* che prevede, al fine di assicurare l'efficace attuazione del PNRR:
 - un modello organizzativo articolato su due livelli di gestione (presidio e coordinamento, attuazione delle misure) che ha l'obiettivo di favorire le interlocuzioni con la CE in tutte le fasi di attuazione, controllo e rendicontazione conseguenti al pieno conseguimento di Traguardi e Obiettivi;
 - che alla realizzazione operativa degli interventi provvedano le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR;
 - che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità a ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, assicurando la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle*

pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

- la circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro del 13 giugno 2022, recante *"Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR)".*

PRESO ATTO CHE

le Regioni concorrono alla realizzazione operativa degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in qualità di soggetti attuatori;

CONSIDERATO CHE

- la tutela della legalità rappresenta un valore fondamentale dell'azione amministrativa regionale e, come tale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ha interesse a perseguire il rafforzamento di tutti gli interventi volti a prevenire qualsivoglia forma di frode e di illegalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche;
- le Parti condividono l'esigenza di avviare un'attività congiunta nella consapevolezza che il rispetto della legalità costituisce non solo pilastro imprescindibile di ogni civile convivenza ma anche fattore fondamentale e presupposto per l'effettivo sviluppo economico, sociale e umano, a salvaguardia della libertà di impresa degli operatori economici della Calabria, del regolare svolgimento delle dinamiche imprenditoriali e dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- tra gli obiettivi strategici che si intendono perseguire in virtù del quadro normativo sopra delineato, assume particolare rilievo quello del contrasto alla forza economico-finanziaria delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, che si esplica con molteplici strumenti ed in diverse fasi;
- la prevenzione ed il contrasto delle potenziali distorsioni dei fondi destinati agli investimenti pubblici per effetto di azioni delle mafie e della criminalità organizzata sono attività complesse che richiedono un piano specifico e articolato e il coordinamento di diverse istituzioni;
- al fine di disporre di idonei strumenti che migliorino l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, le Parti ritengono opportuno definire un quadro collaborativo, diretto a potenziare le attività di cooperazione con particolare attenzione al monitoraggio e delle procedure.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Art. 1 Oggetto e finalità**

Il presente Protocollo definisce gli obiettivi che il Commissario ad acta e la Direzione Investigativa Antimafia intendono condividere, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'espletamento delle attività di collaborazione mirate al rafforzamento della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto e riconoscimento di benefici economici in ambito sanitario, con riferimento agli interventi che prevedono l'utilizzo di risorse pubbliche derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in breve PNRR), dai programmi comunitari (PR 21/27), dai programmi nazionali (Programma di Sviluppo e Coesione, Fondo di Sviluppo e Coesione) e dal Fondo sanitario regionale, nonché da quelli relativi all'articolo 20 della legge n. 67/1988.

Art. 2 Ambiti di collaborazione

1. L'attività di collaborazione è definita secondo le linee strategiche concordate periodicamente dalle parti sottoscrittrici nel corso del periodo di validità del presente Protocollo.
2. Gli ambiti di collaborazione sono così individuati:
 - a. verifica e monitoraggio delle procedure di appalto, autorizzazioni, concessioni e riconoscimento di benefici economici relative agli interventi in ambito che prevedono l'utilizzo di risorse pubbliche derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in breve PNRR), dai programmi comunitari (PR 21/27), dai programmi nazionali (Programma di Sviluppo e Coesione, Fondo di Sviluppo e Coesione) e dal Fondo sanitario regionale, nonché da quelli relativi all'articolo 20 della legge n. 67/1988;
 - b. verifica e monitoraggio degli atti, contratti e provvedimenti di spesa adottati dalla Regione Calabria per l'attuazione degli interventi, con particolare riferimento alla platea degli operatori economici che parteciperanno o risulteranno assegnatari di appalti, anche in sub-affidamento in ambito sanitario.
3. La Regione si impegna a mettere a disposizione della Direzione Investigativa Antimafia - con modalità sicure e in forma telematica - elementi, dati e risultanze presenti nel proprio patrimonio informativo ritenuti utili per lo svolgimento delle attività facenti parte degli ambiti di collaborazione.
4. Gli ambiti di collaborazione di cui al comma 2 potranno essere integrati durante il periodo di

vigenza del presente Protocollo secondo le esigenze rappresentate dalle parti sottoscrittrici.

Art. 3 Gruppo di lavoro

1. Al fine di dare piena attuazione al presente Protocollo, è costituito un Gruppo di lavoro composto da:
 - a. Per la Regione Calabria:
 - il Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari” o suo delegato;
 - b. Per la Direzione Investigativa Antimafia:
 - il Capo della 3^a Divisione “Antiriciclaggio e Appalti” del I Reparto Investigazioni Preventive;
 - il Capo del 1° Settore “Investigazioni Preventive” del Centro Operativo di Reggio Calabria;
 - il Capo del 1° Settore “Investigazioni Preventive” del Centro Operativo di Catanzaro.
2. Il Gruppo di lavoro svolge le seguenti attività:
 - a. definizione delle modalità di accesso alle informazioni di cui all’articolo 2, comma 3, per l’attuazione delle procedure di appalto e riconoscimento di benefici economici, con particolare riferimento agli interventi in ambito sanitario, che prevedono l’utilizzo di risorse pubbliche derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in breve PNRR), dai programmi comunitari (PR 21/27), dai programmi nazionali (Programma di Sviluppo e Coesione, Fondo di Sviluppo e Coesione) e dal Fondo sanitario regionale, nonché da quelli relativi all’articolo 20 della legge n. 67/1988;
 - b. supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Protocollo;
 - c. coinvolgimento degli interlocutori dei diversi settori pubblici per l’attuazione degli ambiti di collaborazione di cui all’articolo 2.
3. La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito e può avvenire anche in modalità telematica.

Art. 4 Efficacia e durata

1. Il presente Protocollo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per un periodo di 3 anni.
2. La predetta durata potrà essere prorogata di comune accordo tra le Parti oppure modificata sulla base di ulteriori esigenze emerse nel corso della collaborazione.

3. Ciascuna Parte può recedere unilateralmente dal Protocollo in qualunque momento, dandone preavviso all'altra Parte mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). Il recesso ha effetto decorsi due mesi dalla data di notifica dello stesso.
4. Il presente Protocollo, di comune accordo tra le Parti, potrà essere modificato, anche prima della scadenza, mediante sottoscrizione di un atto integrativo sulla base di esigenze che dovessero emergere nel corso della collaborazione.
5. Il presente Protocollo, allo scadere del primo anno, valutata l'efficacia, potrà essere esteso alla sottoscrizione di altre Istituzioni.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno reciprocamente atto che, ai fini della comunicazione e conseguente trattamento di dati personali che dovessero rendersi necessari all'espletamento delle attività previste dal presente Protocollo, opereranno nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo sono improntate al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e delle norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
3. La citata comunicazione tra le Parti e i successivi trattamenti di dati personali (art. 4. n. 1 del Regolamento) ed eventualmente particolari (artt. 9 e 10 del Regolamento) previsti dal presente Protocollo trovano la propria base giuridica nel perseguimento dei compiti di interesse pubblico e connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui sono investite le Parti, per quanto di reciproca competenza, come dettagliati in premessa, anche ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139.
4. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza dei dati, delle informazioni e dei risultati delle attività oggetto del presente Protocollo di cui siano venute, in qualsiasi modo, a conoscenza.
5. I dati personali, raccolti per finalità strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, sono trattati nel rispetto:
 - a. del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale;

- b. dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione previsti dal RGPD, nonché di ogni altra disposizione del medesimo regolamento, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, attuativo della direttiva (UE) 2016/680.
6. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui si dispone in virtù del presente Protocollo. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori - appositamente autorizzati e debitamente istruiti in ordine all'accesso e al trattamento dei dati personali - in ragione delle funzioni da questi svolte, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
7. Ciascuna Parte si impegna a trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del presente Protocollo in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
8. La natura dei dati oggetto di trattamento e gli aspetti tecnici relativi alle fonti di origine dei dati e le modalità di trasmissione saranno dettagliati durante la fase operativa del Protocollo dal Gruppo di lavoro di cui all'art. 3.

Art. 6 Oneri

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione. Il presente atto è inoltre esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16. Tab. All. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Luogo e data della sottoscrizione,

In Commissario ad acta per l'attuazione
del piano di rientro dai disavanzi del
sistema sanitario regionale
Dr. Roberto Occhiuto

Per la Direzione Investigativa Antimafia
Il Direttore